



COMUNE DI LIVERI

(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|--------------------------------|---|
| N° 31 del 27/02/2024 | OGGETTO: Definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, ai sensi del DM 17 marzo 2020. |
|--------------------------------|---|

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno 27 (Ventisette) del mese di Febbraio alle ore 11.30 in Liveri nella sede del Palazzo Comunale sita in Piazza Municipio, convocata secondo le modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|-------------------------------------|-------------|----------|---------|
| Ing. Raffaele Coppola | SINDACO | SI | |
| Sig. Andrea Lanzara | VICESINDACO | | SI |
| Sig. Saverio Francesco Nappi | ASSESSORE | SI | |

Partecipa e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Raffaele Quindici.

Presiede l'Ing. Raffaele Coppola nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, ai sensi del DM 17 marzo 2020";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come riportati in calce alla stessa proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito al prot. gen. n. 950 del 22/02/2024;

RITENUTO di provvedere all'approvazione della proposta di cui sopra;

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

CON voti favorevoli unanimi resi in forma di legge;

DELIBERA

1 - Di approvare, come in effetti approva, l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, ai sensi del DM 17 marzo 2020";

2 - Di trasmettere la presente alla Responsabile del servizio Personale per gli adempimenti consequenziali;

3 - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Proposta di deliberazione ad oggetto:

Definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, ai sensi del DM 17 marzo 2020.

Nell'attuale ordinamento è ormai consolidato il criterio della pianificazione dell'azione amministrativa mediante la definizione programmi ed obiettivi specifici, nei diversi ambiti di attività, non escluso quello del personale che da sempre costituisce la principale risorsa della quale l'ente dispone. All'originario art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fa ora da corollario la previsione di cui all'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo la quale la programmazione del fabbisogno di personale, di anno in anno e per il triennio successivo, determina, correlativamente, la dotazione organica dell'ente.

Nella fase di definizione del fabbisogno di personale occorre anche tener conto, ai sensi dello stesso art. 6, dell'esistenza o meno di situazioni di esubero di personale rispetto alle quali vanno poi attivate le procedure di mobilità di cui all'art. 33 e seguenti del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001; ma tale ipotesi è alquanto rara, in quanto la pluriennale limitazione di nuove assunzioni ha per lo più determinato situazioni di carenza di personale, anche gravi, piuttosto che di esubero.

Allo stato, il sistema limitativo di nuovi reclutamenti è quello di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, ... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia”*.

Il decreto ministeriale di cui alla norma in esame è stato infine adottato il 17 marzo 2020 e le relative regole trovano applicazione per il quinquennio 2020-2025. Esso, ai fini del calcolo della sostenibilità finanziaria, in relazione alla quale si possono poi programmare nuovi reclutamenti, ha fissato:

- con l'art. 3 - le fasce demografiche in base alle quali sono suddivisi i comuni in relazione alla rispettiva popolazione;
- con la tabella 1 - il valore soglia, per fascia demografica, entro il quale l'ente deve contenere la spesa del personale; tale valore è dato dal rapporto tra le entrate correnti dei primi tre titoli del bilancio, risultanti dagli ultimi tre rendiconti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio dell'ultimo anno rendicontato e la spesa del personale dello stesso anno al netto dell'IRAP;
- con la tabella 2 - le percentuali di incremento della spesa del personale del 2018 per il

quinquennio 2020-2024, sempre per fascia demografica, applicabili a condizione che il predetto rapporto dia valori inferiori al valore soglia della tabella 1; in definitiva, la spesa derivante dal fabbisogno di personale, comprensiva sia di quella relativa al personale in servizio che da quella derivante dal programma di nuove assunzioni, non deve superare la spesa del personale dell'anno 2018 aumentata delle percentuali di cui alla tabella 2 ovvero, se inferiore, l'equivalente del valore soglia di cui alla tabella 1;

- con la tabella 3 - il valore soglia superiore, diverso per fascia demografica, superato il quale l'ente non può effettuare nuovi reclutamenti e deve adottare una politica di rientro riducendo la spesa del personale anche limitando il *turn over*.

Lo stesso decreto prevede la facoltà, all'art. 6, di utilizzare i cosiddetti *resti assunzionali* maturati del quinquennio 2015-2019 secondo il previgente sistema del *turn over*, se questi dovessero risultare più favorevoli rispetto agli incrementi di cui alla tabella 2, ma pur sempre nei limiti della tabella 1.

L'art. 33 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, ha dunque stabilito il nuovo sistema di contenimento della spesa del personale il quale, tuttavia, è applicabile solo per il quinquennio 2020-2024, e con effetti disapplicativi della previsione di cui all'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la parte eccedente il previgente limite. In tal senso è la precisazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto 17 marzo 2020, laddove prevede che *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*, con la conseguenza che la media del triennio 2011-2013, di cui al comma 557-*quater* appena citato, è strumentale alla sola determinazione della “maggiore spesa” senza più costituirne un limite assoluto.

Per quanto sopra, in fase di definizione del fabbisogno per il triennio 2024-2026, la normativa sopra richiamata è applicabile solo per l'anno corrente. Essa, inoltre, riguarda le sole assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ossia di reclutamenti stabili, con la conseguenza che l'ente privo dei requisiti di sostenibilità finanziaria secondo i parametri di cui al decreto ministeriale del 17 marzo 2020, ove si trovi in difficoltà nell'assicurare la continuità dei servizi, può far ricorso ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui condizione di precariato scongiura il consolidamento di situazioni “poco virtuose” sul piano economico.

Per le assunzioni flessibili, infatti, tuttora permane il limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale gli enti locali che abbiano attuato una politica di riduzione della spesa del personale, in conformità con l'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono assumere personale a tempo determinato nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009, ovvero, in mancanza di questa, della media della spesa sostenuta nel triennio 2007-2009 ma salva, in ogni caso, l'autonoma determinazione del relativo limite ove manchi anche quest'altro riferimento di legge. Ricorrendo tale ultima ipotesi, il limite per le assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile è stato infine stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 64 del 1° aprile 2021 nella spesa all'epoca corrispondente al complessivo importo di 44.785,50 euro.

Intanto, ai sensi del citato art. 9, comma 28, non sono soggette a limiti le assunzioni di personale effettuate ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ossia

con rapporto a tempo determinato a copertura di posti d'organico di livello apicale, e sono sempre consentite le assunzioni di personale eterofinanziate.

Pertanto, ove il superamento dei valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del decreto ministeriale del 17 marzo 2020 precluda il reclutamento di personale a tempo indeterminato, il ricorso ad assunzioni flessibili, pur quando queste concorrano a superare detti limiti, si pone quale unica soluzione per far fronte alle reali esigenze di personale. Il decreto in esame, infatti, afferisce a soli limiti per le assunzioni a tempo indeterminato e non anche a quelle flessibili, di tal che, pur quando i valori di riferimento e/o di verifica riguardino la spesa complessiva del personale, il superamento dei detti limiti produce effetti preclusivi di nuovi reclutamenti solo se a tempo indeterminato e non anche per le assunzioni di personale a tempo determinato, per effettive e concrete esigenze ed in presenza di adeguata copertura finanziaria, giacché queste non concorrono a consolidare una spesa di personale eccedente i limiti.

E infatti il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fonte normativa che per gli enti locali prevale su tutte le altre, all'art. 89, comma 5, statuisce che *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*, così ponendo in primo piano l'obbligo costituzionale di assicurare la continuità dei servizi, ove sussistano le capacità di bilancio, rispetto al contingentamento della spesa del personale.

Ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria secondo i parametri di cui al decreto ministeriale del 17 marzo 2020 (di seguito DM 2020), così come analiticamente riportato nei prospetti allegati, si considera che:

- questo Comune è inserito nella fascia demografica b), relativa ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti;
- la media delle entrate correnti dei primi tre titoli di bilancio risultante dagli ultimi tre rendiconti approvati – che ancora sono quelli del 2020, 2021 e 2022 - è pari a 1.507.207,07 euro;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel 2022, ultimo anno rendicontato, è pari a 176.961,73 euro, per cui il valore medio delle entrate correnti al netto del FCDE è pari a 1.330.245,34 euro;
- la spesa del personale al netto dell'IRAP, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato, è di 442.441,34 euro;
- il “valore soglia” per fascia demografica secondo la tabella 1, valore costituente limite di spesa del personale, è pari al 28,6% e ad esso corrisponde un importo di 380.450,17 euro, pertanto gli eventuali incrementi di spesa derivanti dall'applicazione della tabella 2 o dall'utilizzo dei resti da *turn over* relativo al quinquennio 2015-2019, non devono dar luogo al superamento del predetto limite di spesa;
- il “valore soglia” per fascia demografica di cui alla tabella 3, costituente il limite entro il quale deve rientrare la spesa del personale prima del 2025, è pari 32,6% e ad esso corrisponde un importo di 433.659,98 euro;
- il rapporto tra i valori risultanti dagli ultimi tre rendiconti per entrate correnti, al netto

del FCDE, e spesa del personale, al netto dell'IRAP, si attesta al 33,26% e, pertanto, ad una percentuale eccedente anche il valore soglia della tabella 3, dal che la preclusione del reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, al tempo stesso, l'obbligo di rientrare nei valori consentiti attuando una politica di aumento delle entrate e/o di riduzione della spesa dal personale, per ridurre il predetto rapporto, anche mediante riduzione del *turn over*. Il predetto valore "fuori limite", tuttavia, è del tutto relativo, in quanto derivante da valori non coerenti con la prospettiva di spesa attuale che di fatto si riduce a valori accettabili;

- dal canto suo la spesa del personale relativa all'anno 2018, base di calcolo per l'applicazione degli incrementi di cui alla tabella 2, è pari a 461.570,36 euro e tale importo, essendo superiore sia all'equivalente del valore soglia della tabella 1 (380.450,17 euro) che all'equivalente del valore di rientro della tabella 3 (433.659,98 euro), rende non applicabili gli incrementi di cui alla tabella 2. Infatti la spesa del personale relativa all'anno 2018 è quella a base di calcolo per l'applicazione degli incrementi di cui alla tabella 2 e il valore che ne deriva costituisce anch'esso un limite di spesa se contenuto in quello di cui alla tabella 1. Pertanto, quando la spesa del personale del 2018 già senza incrementi è superiore ai valori determinati in base alle tabelle 1 e 3, resta esclusa ogni prospettiva di incremento e, con essa, di reclutamento di personale a tempo indeterminato.

La verifica della "sostenibilità finanziaria" nei termini di cui al decreto ministeriale del 2020 esclude, quindi, la procedibilità di nuove assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma:

- resta consentita la sostituzione del personale che cessa dal servizio in corso d'anno, su conforme deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 167 del 22 settembre 2021, secondo la quale tale sostituzione *"costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale del comune. Tale capacità assunzionale, come visto, deve essere improntata al "principio della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa sopra richiamata"*. Ne consegue che in tale ipotesi, ossia nel programmare assunzioni di personale finalizzate alla sola sostituzione di quello che cessa dal servizio, è sufficiente non aggravare la spesa corrente;
- alla stessa stregua deve ritenersi consentita la copertura di posti d'organico mediante procedure interamente riservate al personale interno, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto la relativa spesa, pur concorrendo a determinare la spesa del personale nel suo complesso, è di misura minima, in quanto limitata alla differenza retributiva tra lo stipendio iniziale dell'area superiore e la posizione economica individuale nell'area di appartenenza;
- sono poi consentite, in condizioni di pareggio di bilancio, le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato non soggette a limiti, ossia per la copertura di posizioni di lavoro di livello apicale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- sono comunque consentite le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato od anche a tempo determinato, se eterofinanziate;
- sono poi consentite le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato soggette al limite di cui alla deliberazione della giunta comunale n. 64 del

1° aprile 2021, pari a 44.785,50 euro, ove necessarie per garantire la continuità dei servizi.

Va tuttavia considerato che i valori di cui sopra, determinativi dei limiti per nuove assunzioni di personale, non sono definitivi, quanto meno per il biennio 2025-2026. Questi dati, infatti, hanno come base di calcolo gli ultimi tre rendiconti approvati, che allo stato sono ancora quelli relativi al triennio 2020-2022, oltre che la spesa del personale relativa a tale ultimo anno. Essi, pertanto, dovranno essere rivisti non appena approvato il rendiconto 2023, il quale sposterà in avanti il triennio di riferimento con l'obbligo di rielaborare la relativa contabilità. Inoltre i parametri che trovano applicazione sono quelli del DM 2020 il cui ambito temporale di applicazione è limitato al quinquennio 2020-2024, per cui la relativa disciplina non riguarda il periodo successivo, dal 2025 in poi, che, se del caso, sarà oggetto di specifica regolamentazione ma, fino ad allora, non vi sono preclusioni di sorta.

Per quanto sopra, pur nelle more di nuovi parametri di riferimento o in assenza di essi, quanto meno per il biennio 2025-2026, la definizione del fabbisogno di personale va costruita con un'ottica prudenziale, partendo dalla situazione di fatto attuale, siccome ineludibile, per poi tendere a rendere effettiva la dotazione organica di diritto e, in ogni caso, assicurandone quanto meno le funzioni con soluzioni alternative rispetto alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

In tale prospettiva, il fabbisogno di personale per il triennio 2024-2025, salva la sua revisione all'esito dell'approvazione del conto consuntivo 2023 e sulla base delle relative risultanze, contempla le assunzioni di personale secondo le tipologie di cui appresso e per le rispettive motivazioni:

- **Anno 2024**

- a) costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
 - un funzionario contabile, con procedura riservata al personale interno, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000; la relativa soluzione consente di coprire un posto d'organico di livello apicale, assicurando in tal modo le relative funzioni, e con la minima spesa;
- b) con rapporto di lavoro a tempo determinato:
 - un agente di polizia municipale con rapporto a tempo parziale, confermando il personale già in servizio, con elevazione del regime orario da 18 a 36 ore settimanali a partire dal mese di maggio; la relativa spesa è contenuta in quella di cui al decreto-legge n. 78 del 2010;
 - un istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale, per 18 ore settimanali, mediante concorso pubblico; la relativa spesa è contenuta in quella di cui al DL n. 78 del 2010;
 - un funzionario amministrativo con rapporto a tempo parziale, confermando il personale reclutato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, già in servizio; la relativa spesa non è soggetta ai limiti di cui al DL 78 del 2010;
 - un funzionario tecnico con rapporto a tempo parziale, con oneri a carico del PNRR; la relativa assunzione, in quanto eterofinanziata, non è soggetta a

limiti.

- **Anno 2025**

c) costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

- un agente di polizia municipale con rapporto a tempo pieno, a far tempo dal mese di luglio; la relativa procedura può essere esperita utilizzando proprie graduatorie in corso di validità senza sostenere ulteriori costi procedurali;

- **Anno 2026**, nessuna previsione.

La complessiva spesa del personale derivante da una tale previsione per il triennio 2024-2026, comprensiva di quella riferita ad assunzioni con rapporto di lavoro flessibile, al netto delle componenti escluse, è rispettivamente pari a:

440.285,64 euro per l'anno 2024,

462.906,66 euro per l'anno 2025,

463.523,96 euro per l'anno 2026,

collocandosi al di sopra del valore massimo di rientro della tabella 3, entro il 2025. Questi valori, tuttavia, sono comprensivi della spesa per assunzioni a tempo determinato, nel minimo strettamente necessario per assicurare la continuità dei servizi, quindi a carattere temporaneo. E infatti la spesa consolidata, esclusa quindi quella per assunzioni flessibili, è rispettivamente pari a:

386.799,53 euro per l'anno 2024,

417.142,79 euro per l'anno 2025,

433.001,43 euro per l'anno 2026,

collocandosi in posizione intermedia rispetto ai valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3, di fatto realizzando una riduzione della spesa del personale rispetto al primo valore di riferimento, ossia la spesa del personale dell'anno 2018 (pari a 442.441,34 euro) e senza gli incrementi della tabella 2.

Negli allegati prospetti, che formano parte integrante del presente atto, è analiticamente illustrata la determinazione della spesa per il triennio 2024-2026 e la verifica della stessa rispetto ai parametri del DM 2020.

Per tutto quanto sopra, ai sensi e per gli effetti delle norme fin qui citate, tenuto altresì conto dell'inesistenza di situazioni di esubero o di eccedenza di personale, si propone:

1. di dare atto, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'attuale dotazione organica non presenta situazioni di esubero o di eccedenza di personale costituenti presupposto per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 33 e seguenti dello stesso decreto;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto attuativo del 17 marzo 2020, questo comune rientra nella fascia demografica b) di cui all'art. 3 del detto decreto;
3. di dare atto che, per l'effetto, ai fini della misurazione della sostenibilità finanziaria dell'ente ai sensi del DM del 2020, trovano applicazione:

- il valore soglia del 28,60% di cui alla tabella 1, costituente limite ove non già superato; l'equivalente di tale percentuale in termini economici è pari a 380.450,17, euro;
 - il valore di rientro del 32,60% di cui alla tabella 3, da conseguire entro il 2025 ove già superato; l'equivalente di tale percentuale in termini economici è pari a 433.659,98 euro;
 - le percentuali di incremento della spesa del personale del 2018 di cui a tabella 2, per l'anno 2024, pari al 35%, a condizione, tuttavia, che non venga superato il valore soglia della tabella 1; la spesa del personale per l'anno 2018 è pari a 442.441,34 euro, superiore all'equivalente del valore soglia di rientro di cui alla tabella 3, per cui il predetto incremento non trova applicazione;
 - l'ammontare dei *resti assunzionali* maturati nel quinquennio 2015-2019, da aggiungere alla spesa del personale dell'anno 2018, se più favorevoli, ma sempre a condizione che non venga superato il valore soglia della tabella 1;
4. di dare atto che il rapporto tra la media delle entrate correnti dei primi tre titoli di bilancio risultanti dai rendiconti 2020-2022 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'anno 2022 e la spesa complessiva del personale di tale ultimo anno al netto dell'IRAP è pari al 33,26% ed è quindi superiore sia al valore soglia di cui alla tabella 1, che è del 28,60%, sia al valore di rientro della tabella 3, che è del 32,60%, dal che la preclusione di ogni forma di reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 5. di dare atto che, in ogni caso, la spesa del personale relativa all'anno 2018 è superiore sia al valore soglia di cui alla tabella 1 sia al valore di rientro di cui alla tabella 3 del DM 2020, il che esclude la determinazione del limite di spesa del personale, per l'anno 2024, mediante applicazione delle percentuali di incremento di cui alla tabella 2 oltre che dei *resti assunzionali* relativi al quinquennio 2015-2019, per cui il limite da rispettare per la spesa del personale resta quello della tabella 1 ovvero quello più elevato se già superato e con obbligo di rientro nei valori di cui alla tabella 3 ove anche questi siano superati;
 6. di dare atto che, per l'effetto, restano procedibili le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la sostituzione di quello che cessa dal servizio in corso d'anno, anche mediante procedure interamente riservate al personale interno, nonché con rapporto di lavoro a tempo determinato, entro i relativi limiti, e quelle finanziate con risorse non proprie;
 7. di dare atto che il regime limitativo di nuove assunzioni introdotto con l'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 trova applicazione fino al corrente anno, di tal che, allo stato, la previsione di spesa per il personale per gli anni 2025 e 2026 non è soggetta a limitazioni;
 8. di definire, come appresso, il fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026 prevedendo:
 - a) **per l'anno 2024**
 - la copertura di un posto d'organico di funzionario contabile, con procedura riservata al personale interno, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n.

267 del 2000; la relativa soluzione consente di coprire un posto d'organico di livello apicale, assicurando in tal modo le relative funzioni, e con la minima spesa;

- la conferma in servizio di un agente di polizia municipale con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, elevandone il regime orario da 18 a 36 ore settimanali a partire dal mese di maggio; la relativa spesa è contenuta in quella di cui al decreto-legge n. 78 del 2010;
- il reclutamento di un istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, per 18 ore settimanali, mediante concorso pubblico; la relativa spesa è contenuta in quella di cui al DL n. 78 del 2010;
- la conferma in servizio di un funzionario amministrativo con rapporto a tempo parziale, per 18 ore settimanali, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000; la relativa spesa non è soggetta ai limiti di cui al DL 78 del 2010;
- il reclutamento di un funzionario tecnico con rapporto a tempo parziale, con oneri a carico del PNRR; la relativa assunzione, in quanto eterofinanziata, non è soggetta a limiti.

b) per l'anno 2025

- il reclutamento di un agente di polizia municipale con rapporto a tempo indeterminato e pieno, a far tempo dal mese di luglio; la relativa procedura può essere esperita utilizzando proprie graduatorie in corso di validità senza sostenere ulteriori costi procedurali;

c) per l'anno 2026, nessuna previsione.

9. di dare atto che la previsione di spesa per il personale per l'anno 2024, ultimo nel quale trova applicazione il regime di cui al DM 2020, si colloca ad un valore intermedio rispetto ai valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 dello stesso decreto, se al netto delle assunzioni flessibili, ed al di sopra del valore di rientro di cui alla predetta tabella 3 se comprensiva della spesa per il reclutamento di personale a tempo determinato per assicurare la continuità dei servizi;
10. di definire, come da prospetto allegato, la dotazione organica di diritto dell'ente;
11. di riservarsi la revisione del presente atto all'esito dell'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2023 nonché in relazione all'introduzione di un nuovo regime o sistema di regolamentazione della spesa del personale;
12. di demandare al responsabile di servizio competente la concreta attuazione del fabbisogno di personale così definito e secondo la disponibilità finanziaria;
13. di rimettere la presente proposta all'organo di revisione per la verifica di cui all'art. 19, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14 – di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi per gli effetti dell'art.134 comma 4 D.Lgs.n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

IL SINDACO
Ing. Roberto Giannone



Si esprime parere **FAVOREVOLE**
di regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo
n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Liberato Giacobino Somma

Si esprime parere **FAVOREVOLE**
di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo
n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Paolino Napolitano

Elencazione di tutte le spese afferenti al personale

| | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 |
|---|------------|------------|------------|
| Retribuzioni lorde: | | | |
| a-1) personale in servizio | 236.980,73 | 236.980,73 | 236.980,73 |
| a-2) fabbisogno programmato | 1.027,08 | 14.464,85 | 26.875,55 |
| a-3) assunzioni a tempo determinato soggette a vincoli | 29.591,02 | 23.509,44 | 11.509,64 |
| a-4) assunzioni a tempo determinato non soggette a vincoli (art. 110, c.1) | 12.499,38 | 12.499,38 | 12.499,38 |
| a-5) assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (art. 208 CdS) | | | |
| a-6) assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (PNRR) | 9.374,53 | 12.499,38 | 12.499,38 |
| a-7) fondo risorse decentrate (al netto PEO e ind. comparto) | 31.755,76 | 31.755,76 | 31.755,76 |
| a-8) fondo per il lavoro straordinario | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| a-9) fondo retribuzione di posizione e di risultato EQ | 40.693,88 | 40.693,88 | 40.693,88 |
| a-10) oneri per rinnovo contrattuale | 7.326,86 | 17.247,26 | 17.271,92 |
| b) Spese per il proprio personale in organismi partecipati | | | |
| c) Spese per collaborazioni | | | |
| d) Emolumenti per lavoratori socialmente utili (integrazione salariale) | | | |
| e) Spese per il personale in convenzione (compreso oneri riflessi e IRAP) | | | |
| f) Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro | | | |
| Oneri riflessi a carico ente per contributi obbligatori su retribuzioni per: | | | |

Previsione di spesa

| | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | g-1) personale in servizio | 64.909,41 | 64.657,07 | 64.657,07 |
| | g-2) fabbisogno programmato | 283,34 | 3.981,18 | 7.395,67 |
| | g-3) assunzioni a tempo determinato soggette a vincoli | 8.004,39 | 6.363,73 | 3.122,19 |
| | g-4) assunzioni a tempo determinato non soggette a vincoli (art. 110, c.1) | 3.391,33 | 3.391,33 | 3.391,33 |
| g) | g-5) assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (art. 208 CdS) | | | |
| | g-6) assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (PNRR) | 2.543,50 | 3.391,33 | 3.391,33 |
| | g-7) fondo risorse decentrate (al netto PEO e ind. comparto) | 7.814,46 | 7.814,46 | 7.814,46 |
| | g-8) fondo per il lavoro straordinario | 196,86 | 196,86 | 196,86 |
| | g-9) fondo retribuzione di posizione e di risultato EQ | 10.013,95 | 10.013,95 | 10.013,95 |
| | g-10) oneri per rinnovo contrattuale | 1.991,44 | 4.687,81 | 4.694,51 |
| h) | Oneri previdenza complementare finanziata ex art. 208 CdS | | | |
| | IRAP su retribuzioni: | | | |
| | i-1) personale in servizio | 20.143,36 | 20.143,36 | 20.143,36 |
| | i-2) fabbisogno programmato | 87,30 | 1.229,51 | 2.284,42 |
| | i-3) assunzioni a tempo determinato soggette a vincoli | 2.515,24 | 1.998,30 | 978,32 |
| | i-4) assunzioni a tempo determinato non soggette a vincoli (art. 110, c.1) | 1.062,45 | 1.062,45 | 1.062,45 |
| i) | i-5) assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (art. 208 CdS) | | | |
| | i-6) assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (PNRR) | 796,84 | 1.062,45 | 1.062,45 |
| | i-7) fondo risorse decentrate (al netto PEO e ind. comparto) | 2.699,24 | 2.699,24 | 2.699,24 |

Previsione di spesa

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| i-8) | fondo per il lavoro straordinario | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| i-9) | fondo retribuzione di posizione e di risultato EQ | 3.458,98 | 3.458,98 | 3.458,98 |
| i-9) | oneri per rinnovo contrattuale | 622,78 | 1.466,02 | 1.468,11 |
| Oneri per assegni nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo: | | | | |
| j) | i-1) assegni per il nucleo familiare | | | |
| | i-2) buoni pasto | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| k) | Somme rimborsate da altri enti per personale in comando | | | |
| l) | Spese per la formazione e rimborsi per missioni | | | |
| m) | Diritto di segreteria (compreso oneri a carico ente) | 4.164,39 | 4.164,39 | 4.164,39 |
| | | <i>Stanziamento di bilancio</i> | 508.866,51 | 537.003,32 |

| Componenti escluse dal computo ai fini della determinazione della spesa sostenibile ai sensi del DM 2020 | | | | |
|--|---|----------|-----------|-----------|
| Retribuzioni lorde: | | | | |
| a) | a-5) assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (art. 208 Cds) | | | |
| | a-6) assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (PNRR) | 9.374,53 | 12.499,38 | 12.499,38 |
| Oneri riflessi a carico ente per contributi obbligatori: | | | | |
| g) | g-5) su assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (art. 208 Cds) | | | |
| | g-6) assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (PNRR) | 2.543,50 | 3.391,33 | 3.391,33 |
| IRAP: | | | | |
| | | | | |

Previsione di spesa

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| i-1) | personale in servizio | 20.143,36 | 20.143,36 | 20.143,36 |
| i-2) | fabbisogno programmato | 87,30 | 1.229,51 | 2.284,42 |
| i-3) | assunzioni a tempo determinato soggette a vincoli | 2.515,24 | 1.998,30 | 978,32 |
| i-4) | assunzioni a tempo determinato non soggette a vincoli (art. 110, c.1) | 1.062,45 | 1.062,45 | 1.062,45 |
| i-5) | assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (art. 208 CdS) | | | |
| i-6) | assunzioni a tempo determinato eterofinanziate (PNRR) | 796,84 | 1.062,45 | 1.062,45 |
| i-7) | fondo risorse decentrate (al netto PEO e ind. comparto) | 2.699,24 | 2.699,24 | 2.699,24 |
| i-8) | fondo per il lavoro straordinario | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| i) | Oneri per assegni nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo: | | | |
| j) | i-1) assegni per il nucleo familiare | | | |
| k) | Spesa segretario (DL n. 44 del 2023, art. 3 comma 6) | 25.126,02 | 25.126,02 | 25.126,02 |
| m) | Dritti di segreteria (compreso oneri a carico ente) | 4.164,39 | 4.164,39 | 4.164,39 |
| | <i>totale componenti escluse</i> | 68.580,87 | 73.444,43 | 73.479,36 |
| | <i>Importo spesa 2024-2026 al netto delle componenti escluse</i> | 440.285,64 | 462.906,66 | 463.523,96 |

La prospettazione delle retribuzioni lordi ed indennità fisse, degli oneri riflessi e dell'IR-AP è riportata analiticamente evidenziando le diverse causali.

Note

L'importo netto della previsione di spesa determina il valore da mettere a confronto con l'equivalente del valore soglia della tabella 1 del DM 2020.

Sezione 1 - Dati

| | | | |
|---|--|----|---------------------------|
| Tipologia ente ex art. 1 DM 17 marzo 2020 per fascia demografica: | | b) | da 1.000 a 1.999 abitanti |
|---|--|----|---------------------------|

| 1a) Entrate correnti da consuntivi ----->> | anno 2020 | anno 2021 | anno 2022 | Media |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo I | 1.115.349,60 | 1.178.313,06 | 1.306.646,11 | |
| Titolo II | 206.075,52 | 84.656,19 | 117.028,68 | |
| Titolo III | 154.446,86 | 145.162,97 | 213.942,21 | 1.507.207,07 |
| | 1.475.871,98 | 1.408.132,22 | 1.637.617,00 | |
| 1b) Fondo crediti dubbia esigibilità - stanziamento anno 2022 | | | | 176.961,73 |
| 1c) Valore netto entrate correnti - art. 2, comma 1 lettera b), DM 17.3.2020 | | | | 1.330.245,34 |

| | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------|
| 1d) Spesa del personale anno 2022 (onnicomprensiva) al netto IRAP - art. 2, comma 1 lettera b), DM 17.3.2020 | spesa complessiva | IRAP | spesa netta |
| | 468.912,01 | 26.470,67 | 442.441,34 |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 1e) Rapporto spesa / entrate correnti | 33,26% |
|---------------------------------------|--------|

| | | | |
|---|---------|-------------|-------------------|
| 1f) Valori soglia - fascia demografica b) da 1.000 a 1.999 abitanti | Tabella | Percentuale | Spesa equivalente |
| | 1 | 28,60% | 380.450,17 |
| | 3 | 32,60% | 433.659,98 |

Verifica limiti di spesa ai sensi del DM 17 marzo 2020 di cui all'art. 33 del DL n. 34 del 2019

Sezione 2 - Determinazione incrementi tabella 2

| 2a) Incrementi fascia demografica b) da 1.000 a 1.999 abitanti secondo la tabella 2 di cui all'art. 5 del DM 17.3.2020 | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|--------------|--|
| Periodo di applicazione degli incrementi | Spesa 2018 | % incr. tab 2 | Limite con tab 2 | Limite tab 1 | |
| Anni 2024-2026 | 4€1.570,36 | 35,00% | 623.119,99 | 380.450,17 | |

Nota La spesa deve essere contenuta nel minor limite, per cui, se essa con gli incrementi della tabella 2 supera il valore tabella 1, si applica quest'ultimo.

Nota Gli anni 2025 e 2026, ricompresi nel triennio, sono fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 33 del DL n. 34/2019.

Sezione 3 - Verifica margini di procedibilità dell'incremento della spesa secondo la tabella 2

| 3a) Previsione di spesa da fabbisogno e confronto con spesa 2018 con incrementi tab. 2 (con determinazione eventuale margine). | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|----------|--|
| Triennio cui si riferisce il fabbisogno | Spesa lorda | Componenti escluse | Spesa netta | margine | |
| Anno 2024 | 508.866,51 | 68.580,87 | 440.285,64 | negativo | |
| Anno 2025 | 536.351,09 | 73.444,43 | 462.906,66 | | |
| Anno 2026 | 537.003,32 | 73.479,36 | 463.523,96 | | |

Nota La spesa programmata deve essere contenuta in quella determinata nella fase 2.

Nota Gli anni 2025 e 2026, ricompresi nel triennio, sono fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 33 del DL n. 34/2019.

Sezione 4 - Verifica margini di procedibilità con l'applicazione dei resti 2015-2019

| 4a) Utilizzo resti 2015-2019 in luogo degli incrementi della tabella 2 | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|--------------|
| Periodo di applicazione degli incrementi | Spesa 2018 | resti 2015-2019 | Limite con resti | Limite tab 1 |
| Anno 2024 | 461.570,36 | 64.606,51 | 526.176,87 | 380.450,17 |

L'utilizzo dei resti non è procedibile.

Nota La spesa deve essere contenuta nel minor limite, per cui, se essa con gli incrementi della tabella 2 supera il valore tabella 1, si applica quest'ultimo.

Nota Gli anni 2025 e 2026, ricompresi nel triennio, sono fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 33 del DL n. 34/2019.

Fase 1 - Dati

| Tipologia ente ex art. 1 DM 17 marzo 2020 per fascia demografica: | | b) da 1.000 a 1.999 abitanti | |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 1a) Entrate correnti da consuntivi «-----» | | | |
| | anno 2020 | anno 2021 | anno 2022 |
| Titolo I | 1.115.349,60 | 1.178.313,06 | 1.306.646,11 |
| Titolo II | 206.075,52 | 84.656,19 | 117.028,68 |
| Titolo III | 154.446,86 | 145.162,97 | 213.942,21 |
| | 1.475.871,98 | 1.408.132,22 | 1.637.617,00 |
| 1b) Fondo crediti dubbia esigibilità - stanziamento anno 2022 | | | |
| | | | 176.961,73 |
| 1c) Valore netto entrate correnti - art. 2, comma 1 lettera b), DM 17.3.2020 | | | |
| | | | 1.330.245,34 |
| 1d) Spesa del personale anno 2022 (omnicomprensiva) al netto IRAP - art. 2, comma 1 lettera b), DM 17.3.2020 | | | |
| | spesa complessiva | IRAP | spesa netta |
| | 468.912,01 | 26.470,67 | 442.441,34 |
| 1e) Rapporto spesa / entrate correnti | | | |
| | | | 33,26% |
| 1f) Valori soglia - fascia demografica b) da 1.000 a 1.999 abitanti | | | |
| | Tabella | Percentuale | Spesa equivalente |
| | 1 | 28,60% | 380.450,17 |
| | 3 | 32,60% | 433.659,98 |

Fase 2 - Determinazione incrementi tabella 2

2a) Incrementi fascia demografica b) da 1.000 a 1.999 abitanti secondo la tabella 2 di cui all'art. 5 del DM 17.3.2020

| Periodo di applicazione degli incrementi | Spesa 2018 | % incr. tab 2 | Limite con tab 2 | Limite tab 1 |
|--|------------|---------------|------------------|--------------|
| Anni 2024-2026 | 451.570,36 | 35,00% | 623.119,99 | 380.450,17 |

Nota La spesa deve essere contenuta nel minor limite, per cui, se essa con gli incrementi della tabella 2 supera il valore tabella 1, si applica quest'ultimo.

Nota Gli anni 2025 e 2026, ricompresi nel triennio, sono fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 33 del DL n. 34/2019.

Fase 3 - Verifica margini di procedibilità dell'incremento della spesa secondo la tabella 2

3a) Previsione di spesa da fabbisogno e confronto con spesa 2018 con incrementi tab. 2 (con determinazione eventuale margine).

| Triennio cui si riferisce il fabbisogno | Spesa lorda | Componenti escluse | Spesa netta | margine |
|---|-------------|--------------------|-------------|----------|
| Anno 2024 | 439.087,84 | 52.288,32 | 386.799,53 | |
| Anno 2025 | 470.573,32 | 53.430,53 | 417.142,79 | negativo |
| Anno 2026 | 487.486,87 | 54.485,44 | 433.001,43 | |

Nota La spesa programmata deve essere contenuta in quella determinata nella fase 2.

Nota Gli anni 2025 e 2026, ricompresi nel triennio, sono fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 33 del DL n. 34/2019.

Fase 4 - Verifica margini di procedibilità con l'applicazione dei resti 2015-2019

| 4a) Utilizzo resti 2015-2019 in luogo degli incrementi della tabella 2 | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|--------------|
| Periodo di applicazione degli incrementi | Spesa 2018 | resti 2015-2019 | Limite con resti | Limite tab 1 |
| Anno 2024 | 461.570,36 | 64.606,51 | 526.176,87 | 380.450,17 |

Nota La spesa deve essere contenuta nel minor limite, per cui, se essa con gli incrementi della tabella 2 supera il valore tabella 1, si applica quest'ultimo.

Nota Gli anni 2025 e 2026, ricompresi nel triennio, sono fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019.

Dotazione organica analitica

| Dotazione organica formale | | Note |
|--|--------------------------|------|
| cat | Figura professionale | |
| 1 - Affari generali e personale | | |
| F | Direttivo amministrativo | 18 |
| F | Assistente sociale | 12 |
| OE | Bibliotecario | 36 |
| OE | Autista scuolabus | 36 |
| 2 - Servizi finanziari | | |
| F | Funzionario contabile | 36 |
| I | Istruttore contabile | 36 |
| 3 - Servizi tecnici | | |
| F | Direttivo tecnico | 36 |
| OE | Elettricista | 36 |
| O | Operatore ecologico | 36 |
| O | Manutentore | 36 |
| 4 - Polizia locale | | |
| I | Agente polizia locale | 36 |

| Dotazione organica di fatto (personale in servizio) | Note |
|---|--------------------------------------|
| Napolitano Paolino | art. 110 comma 1 TUEL (PTFP 2022-24) |
| Simonetti Assunta | |
| Castaldo Maria Pia | |
| Nappi Felice Leonardo | |
| Somma Liberato Gioacchino | |
| Pandico Anna Maria | |
| Aretino salvatore | |
| Capriglione Salvatore | |
| Nappi Giovanni Felice | |
| Nappi Clemente | rapporto a tempo determinato |

Dotazione organica analitica

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

TIRELLI NICOLA

Dott. Nicola Tirelli
n.tirelli@multiplanning.it

PROT. n. 450
DEL 22-2-2024



Spett.le "Comune di Liveri"(AV)

Alla c.a. del Preg.mo Sindaco
Ing. Raffaele Coppola

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026

Visto

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Dato atto

che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

Che la previsione di spesa per il personale per l'anno 2024, ultimo nel quale trova applicazione il regime di cui al DM 2020, si colloca ad un valore intermedio rispetto ai valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 dello stesso decreto, se al netto delle assunzioni flessibili, ed al di sopra del valore di rientro di cui alla predetta tabella 3 se comprensiva della spesa per il reclutamento di personale a tempo determinato per assicurare la continuità dei servizi;

Che resta consentita la sostituzione del personale che cessa dal servizio in corso d'anno, su conforme deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 167 del 22 settembre 2021, secondo la quale tale sostituzione "costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale del comune. Tale capacità assunzionale, come visto, deve essere improntata al "principio della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa sopra richiamata". Ne consegue che in tale ipotesi, ossia nel programmare assunzioni di personale finalizzate alla sola sostituzione di quello che cessa dal servizio, è sufficiente non aggravare la spesa corrente;



DOTT. COMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

TIRELLI NICOLA

Dott. Nicola Tirelli
n.tirelli@multiplanning.it

Che sono poi consentite, in condizioni di pareggio di bilancio, le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato non soggette a limiti, ossia per la copertura di posizioni di lavoro di livello apicale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che sono comunque consentite le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato od anche a tempo determinato, se eterofinanziate;

Che sono inoltre consentite le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato soggette al limite di cui alla deliberazione della giunta comunale n. 64 del 1/4/2021, ove necessarie per garantire la continuità dei servizi.

Considerato che dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di procedere al programma di assunzioni dettagliato nella proposta di deliberazione, recante lo schema di dotazione organica dell'Ente secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

VERIFICATO CHE

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per gli esercizi 2021 e 2022, e il bilancio di previsione 2023- 2025 assicura il rispetto degli obiettivi anche per tale periodo di riferimento;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

Per tutto quanto sopra espresso,

Formula

PARERE FAVOREVOLE

al Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024/2026 del Comune di Liverni.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024/2026 e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Liverni il 21.02.2024

Il Revisore

Dott. Nicola



C.F. TRLNCL19A78857101433970629
Via G. Bocchini, 197/A - G'orgio del Sannio (BN)
Telefono: +39 0825 40246 Fax: +39 0825 37006

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

del che il presente Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ing. Raffaele Coppola



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele Quindici

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 27 FEB. 2024 con il numero 112 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000) ;
- è stata trasmessa in elenco con protocollo n. 1018, in data 27 FEB. 2024, ai capigruppo consiliari (art. 125, del D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 27 FEB. 2024



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del responsabile del servizio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno 27 FEB. 2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 27 FEB. 2024 al 13 MAR. 2024....

Dalla Residenza comunale, li 27 FEB. 2024



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici